

ECC.MA
CORTE COSTITUZIONALE
R.O. N.124/2003

Udienza del 3 giugno 2003

Memoria per

Fondazione Monte dei Paschi di Siena (Prof. Avv. Pietro Rescigno, Prof. Avv. Luisa Torchia)

nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale

dell'art.11, commi 1, primo e ultimo periodo, 2, 3, 4, 7, 10 e 14 della legge 28 dicembre 2001, n.448 e dell'art.7 comma 1 lett. aa) punto 2 della legge 1 agosto 2002, n.166

per violazione

degli articoli 2, 3, 18, 22, 41, 76, 117 e 118 comma 4 della Costituzione

sollevata

dal Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio, sez. III, con ordinanza n.805 del 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1^a serie speciale, Corte costituzionale, n.10 del 12 marzo 2003 (atto di promovimento n.124)

Con la presente memoria la Fondazione Monte dei Paschi di Siena intende, oltre che ribadire le considerazioni e le conclusioni già svolte nella memoria di costituzione depositata in data 29 marzo 2003, illustrare le ragioni per le quali non ritiene fondate le argomentazioni svolte nell'atto di intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In tale atto di intervento non si prendono in esame tutte le questioni sollevate nell'ordinanza di rimessione n.805/2003 del Tar del Lazio, ma ci si sofferma brevemente soltanto su alcuni aspetti, in ordine ai quali si svolgono considerazioni che non trovano riscontro giuridico e fattuale nella vicenda che ha dato luogo al presente giudizio di legittimità costituzionale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri afferma, in primo luogo, che la Fondazione Monte dei Paschi di Siena non avrebbe contestato il “disegno definitivo” in ordine alle fondazioni di origine bancaria tracciato dall’art.5, comma 1 del d.l. n.63/2002, conv. con legge n.112/2002. L’affermazione è infondata in fatto, come risulta evidente sia dalla difesa svolta dinanzi al Tar Lazio, sia dalla memoria di costituzione depositata in questo giudizio di legittimità costituzionale. Dinanzi al giudice amministrativo la Fondazione Monte dei Paschi di Siena ha depositato un’apposita memoria dedicata interamente ed esclusivamente all’esame delle questioni poste dall’art.5, comma 1 del d.l. n.63/2002, sostenendo la tesi, poi condivisa dal giudice remittente, della natura di interpretazione autentica della norma in questione e della sua inquadrabilità tra gli ‘adeguamenti comunitari’ a cui il decreto tra l’altro si intitola, di modo che il suo fine ed effetto è da individuare nell’ambito della questione, decisa più tardi (il 22.8.2002) dalla Commissione delle Comunità europee, relativa alle agevolazioni tributarie accordate alle fondazioni di origine bancaria ed al dubbio circa la eventuale configurazione delle stesse come aiuti di Stato idonei ad alterare la libera concorrenza. Tale inquadramento della norma trova del resto riscontro, oltre che nelle ragioni di ricostruzione sistematica e nel costante orientamento di codesta Ecc.ma Corte in tema di norme di interpretazione autentica, cui il giudice remittente fa circostanziato riferimento, anche nei lavori preparatori, i cui atti sono stati depositati da questa difesa sia dinanzi al giudice amministrativo, sia in questo giudizio di legittimità costituzionale e ai quali si fa espresso riferimento nella memoria di costituzione.

Ugualmente, è priva di riscontro l’affermazione della Presidenza del Consiglio secondo la quale le ordinanze di rimessione, e in particolare per ciò che qui interessa l’ordinanza n.124/2003, avrebbero trascurato la disposizione di cui all’art.5, comma 1 del d.l. n.63/2002. E’ da ricordare, in primo luogo, che il Tar del Lazio non poteva certo ignorare la necessità di esaminare la norma in questione, dato che nel corso di un altro giudizio di costituzionalità sempre in materia di fondazioni, relativo all’art.10 del d.lgs. n.153/1999, codesta Ecc.ma Corte costituzionale, con ordinanza n.432/2002, ha restituito gli atti al giudice remittente chiedendo di valutare la perdurante rilevanza della questione alla luce proprio della disposizione di cui all’art. 5, comma 1 citato. La lettura dell’ordinanza n.124/2003 mostra, in secondo luogo, come il giudice si sia soffermato specificamente sulla natura e sugli effetti della citata disposizione, esaminando sia la *ratio* che l’*occasio legis* e concludendo, per l’appunto, che *“la prospettiva non cambia neppure con la legge 15 giugno 2002 n. 112, che, convertendo il D.L. 15 aprile 2002 n. 63, aggiunge un ulteriore periodo all’art. 5; può, anzi, fondatamente sostenersi che l’ulteriore intervento normativo non ha alcun effetto novativo della disciplina in vigore”*: disciplina dalla quale emerge con chiarezza la

natura delle fondazioni quali soggetti di diritto privato, dati di piena autonomia statutaria e gestionale.

Proprio sul punto della natura privata delle fondazioni e sulle conseguenti tutele a garanzie costituzionali della loro autonomia nulla si legge, invece, nell'atto di intervento della Presidenza del Consiglio, che si sottrae all'onere di esaminare tutte le numerose questioni di costituzionalità sollevate nell'ordinanza di rimessione e si limita ad una obiezione di carattere generale, secondo la quale i dubbi di legittimità ritenuti del giudice remittente non sarebbero basati su parametri costituzionali, ma soltanto sull'art.2 comma 1 primo periodo del d.lgs. n.153/1999: non vi sarebbe dunque contrasto fra una norma ordinaria e alcune norme e principi costituzionali, ma solo fra norme ordinarie successive, dotate dello stesso rango e della stessa forza.

La tesi non trova per la verità alcun riscontro nell'articolata ordinanza di rimessione, che contiene puntuali e specifici riferimenti a diversi parametri costituzionali, dandosi carico di illustrare dettagliatamente, caso per caso, quale specifica norma sia da ritenere in contrasto con quale specifico parametro costituzionale e sotto quali profili, di modo che per negare la fondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale avanzati sarebbe necessaria una loro puntuale e argomentata disamina. Ma la tesi è comunque, sotto altro profilo, infondata sia perché in contrasto con il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale in materia di limiti alla discrezionalità del legislatore, sia perché in contrasto con i criteri di ricostruzione sistematica ai quali occorre riferirsi in relazione alla natura e alla portata delle qualificazioni giuridiche e dei rapporti fra generalità e specialità nella disciplina legislativa.

Sotto il primo profilo basterà ricordare che secondo un orientamento costantemente ribadito da codesta Ecc. ma Corte, la discrezionalità del legislatore incontra un limite cogente nella necessità di non produrre incoerenza, contraddittorietà e illogicità sia rispetto al contesto normativo preesistente, sia rispetto alla complessiva finalità perseguita dal legislatore stesso, come dimostra la copiosa giurisprudenza costituzionale già citata nella memoria di costituzione della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Il contrasto con la *ratio legis* fonda dunque sempre il dubbio di legittimità costituzionale e richiede che la norma che produce l'incoerenza, la contraddittorietà o l'illogicità sia rimossa dall'ordinamento. Questa necessità è tanto più forte quando, come nel caso in questione, alla *ratio legis* che - come anche la Presidenza del Consiglio riconosce - prevedeva la trasformazione di enti pubblici conferenti in fondazioni di diritto privato, si sia data ormai completamente attuazione, in quanto la contraddittorietà e l'illogicità non rileva soltanto sul piano del rapporto tra le norme, ma sul piano della concreta realizzazione del modello voluto dal legislatore, che non può essere arbitrariamente "disvoluto" producendo una rottura della coerenza dell'ordinamento. A seguire la tesi della Presidenza del Consiglio si avrebbe, invece, un legislatore

sempre libero di contraddirsi e libero quindi, come si legge nell'atto di costituzione, di "riconsiderare" elementi fondamentali come gli scopi e i criteri di formazione dell'organo di indirizzo delle fondazioni, ogni pochi mesi o ogni anno, ogniqualevolta decida di esercitare la sua arbitraria volontà.

Per affermare questa illimitata e insindacabile discrezionalità del legislatore, la Presidenza del Consiglio è costretta a definire la vicenda che dà origine al presente giudizio di costituzionalità come una vicenda rilevante sul piano delle mere qualificazioni giuridiche, costruite come una sorta di etichetta che il legislatore è libero di incollare - e di rimuovere - a piacere su qualsiasi soggetto. In base a questa ricostruzione alle fondazioni si potrebbe indistintamente attribuire natura pubblica o privata, rilevando solo la norma che contiene la qualifica e non la sostanza dell'oggetto sul quale la norma interviene e, quel che è peggio, la qualificazione in termini di natura privata delle fondazioni sarebbe sempre retrattabile dal legislatore. Ma il legislatore incontra invece qui, oltre all'ovvio limite di ragionevolezza, un vincolo ulteriore, direttamente derivante dalle garanzie che la Costituzione presta alle persone giuridiche private: una volta che queste si siano costituite tali garanzie operano comunque e non possono certo essere poste nel nulla solo perché lo stesso legislatore che ha previsto e disciplinato quel processo di costituzione decide arbitrariamente di circoscrivere e comprimere quell'autonomia privata che non è più nella sua disponibilità. Nel caso delle fondazioni di origine bancaria, del resto, la qualificazione di persone giuridiche private non è il mero risultato di una costruzione legislativa, ma restituisce invece valore, anche formale, alle modalità attraverso le quali le fondazioni sono venute storicamente ad inserirsi nell'esperienza concreta, talora in virtù di contratti associativi e altre volte a seguito dell'unilaterale vincolo di un patrimonio allo scopo, di modo che la qualificazione quali soggetti di diritto privato ha un fondamento che non è liberamente disponibile per il legislatore, come ha già affermato codesta Ecc.ma Corte nell'analoga vicenda delle Ipab (sentenza n.396/1988). Ma persino ove si ritenesse, in ipotesi alla quale qui non si aderisce, che la natura privata delle fondazioni trovi il suo prevalente fondamento non nella storia, ma nel recente processo di trasformazione, resterebbe ferma l'impossibilità per il legislatore di sovrapporre proprie decisioni eteronome al libero dispiegarsi dell'autonomia privata: al contrario, per i soggetti privati che derivano da processi di trasformazione è l'autonomia privata – nella forma di autonomia statutaria e gestionale – che deve sostituire l'originaria disciplina pubblica, come ha affermato codesta Ecc. ma Corte in relazione agli enti previdenziali, Con la sentenza n.15/99 si è riconosciuta, infatti, la costituzionalità della disciplina legislativa di organi degli enti previdenziali solo in quanto *“questa disciplina riguarda lo statuto che deve essere adottato dai competenti organi degli enti contestualmente alla deliberazione di trasformazione dell'ente in associazione o fondazione. Non tocca quindi successive vicende della*

vita dell'ente, il cui statuto può essere nel tempo modificato, come é previsto dallo stesso decreto legislativo n. 509 del 1994 (art. 3, comma 2, lettera a)”: è solo dunque sul “primo” statuto degli enti che si trasformano in soggetti privati che può ammettersi una disciplina eteronoma, finalizzata appunto al compimento della trasformazione, ma una volta che tale trasformazione sia compiuta la eventuale modifica dello statuto, anche difformemente da quella disciplina per quanto riguarda la composizione degli organi, è rimessa interamente all'autonomia dei soggetti privati. Risulta quindi priva di ogni fondamento la pretesa sottesa all'art.11 della legge n.448/2001 di poter intervenire sempre e in qualsiasi momento sull'autonomia statutaria delle fondazioni, anche dopo che esse abbiano completato il processo di trasformazione, continuando a modificare in via eteronoma la composizione degli organi e le regole dell'autonomia gestionale, perché si rende così permanente una fase che deve necessariamente, invece, essere transitoria in quanto finalizzata ad un processo di trasformazione, e si rende permanentemente incerta e mutevole la natura di soggetti privati, con la connessa e indispensabile autonomia.

Si rileva infine, per completezza sul punto, che la Presidenza del Consiglio si appella ad una non meglio specificata “specialità” delle fondazioni, sulla quale sarebbe possibile fondare ogni possibile intervento pubblico e ogni compressione dell'autonomia. Sulla relazione fra disciplina generale e disciplina speciale ci si è già soffermati nella memoria di costituzione e si ribadiscono qui le considerazioni ivi svolte, ma si vuole anche segnalare come la concezione della “specialità” adombrata dalla Presidenza del Consiglio è fondata su un presupposto che è non solo del tutto indimostrato, ma anche in contrasto con il nostro diritto positivo e con il nostro quadro costituzionale: e cioè che rispetto alla disciplina generale codicistica, qualsiasi norma o disciplina “speciale” non possa che consistere in norma o disciplina di diritto pubblico e, quindi, la natura “speciale” del soggetto o della disciplina autorizzerebbe di per sé l'intervento pubblico, con il suo corollario di regole eteronome, poteri di indirizzo, vigilanza e controllo, capacità conformativa e funzionalizzante. Ora, non solo sussiste comunque la necessità di verificare la compatibilità, alla luce delle norme e dei parametri costituzionali, fra intervento eteronomo e autonomia privata, fra compressione e libero dispiegamento della libertà privata, ma è lo stesso presupposto di tale intervento che richiede una giustificazione propria, diversa dal mero richiamo alla “specialità” delle fondazioni. Per intendere tale “specialità” come una condizione sempre e comunque abilitativa della conformazione pubblicistica dell'autonomia privata occorre infatti ritenere che la qualifica di “ente pubblico” sia una sorta di qualifica residuale, che copre tutti i soggetti e tutti i fenomeni che si discostino, anche solo minimamente, dalla generale disciplina codicistica. La disciplina speciale non potrebbe dunque che essere disciplina pubblicistica. Ma tale affermazione contrasta, con ogni evidenza, sia con il diritto positivo, sia con i consolidati criteri sistematici e ricostruttivi propri del

nostro ordinamento. Sotto il primo profilo, basta ricordare che gli studi di diritto privato più e meno recenti hanno mostrato come il codice civile conosca e contenga molti regimi differenziati, senza che questo comporti l'attribuzione di tali regimi differenziati al diritto pubblico: ch  anzi in questo caso ben poco sarebbe rimasto del codice civile nell'era della decodificazione. Sotto il secondo profilo, il rapporto tra diritto pubblico e diritto privato nel nostro ordinamento   basato sul fondamento che il primo contenga regole derogatorie rispetto al secondo: e quindi sia al secondo che occorre guardare per determinare i criteri interpretativi da utilizzare residualmente e non viceversa. Sono le persone giuridiche pubbliche ad avere comunque anche capacit  di diritto privato e non viceversa; sono le regole del codice civile che si applicano anche ai soggetti pubblici, salvo che ci sia una specifica e legittima norma che detti una diversa regola. La "specialit " non pu  quindi mai essere intesa come costituzione di una sorta di spazio vuoto, nel quale la disciplina pubblica pu  dispiegarsi senza limiti, n  tantomeno possono utilizzarsi le categorie del diritto pubblico come criteri interpretativi per configurare l'autonomia di un soggetto privato, per quanto "speciale" possa essere la sua disciplina.

Nell'atto di costituzione della Presidenza del Consiglio ci si sofferma, poi, solo su due fra le questioni di legittimit  costituzionale sollevate, relative rispettivamente all'art.11, comma 7 e all'art.11, comma 10, che aggiunge il comma 5bis all'art.6 del d.lgs. n.153/1999.

Per quanto riguarda la prima questione, relativa alla illegittima introduzione di nuove e ingiustificate fattispecie di incompatibilit  per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni relativamente alla possibilit  di ricoprire funzioni dello stesso tipo presso societ  operanti nel settore finanziario o assicurativo, lo stesso legislatore ha riconosciuto l'irragionevolezza della prevista incompatibilit , modificando la norma con l'art. 80, comma 20 lett. a) della legge n.289/2002. Come puntualmente si rileva nell'ordinanza di rimessione, la questione rimane rilevante e attuale, perch  la regola dell'incompatibilit , testualmente recepita nel d.m. n.217/2002, ha prodotto effetti per il periodo della sua vigenza.

Per quanto riguarda la seconda questione, relativa alla disciplina del controllo, la Presidenza del Consiglio sostiene la sua irrilevanza in ragione della supposta "marginalit " dell'art.6, comma 5bis. La norma  , per la verit , come si   gi  argomentato nella memoria di costituzione, tutt'altro che marginale, anzi contiene una disciplina del controllo cos  indeterminata e generica da non consentire ad alcun soggetto di poter conoscere preventivamente le condizioni alle quali sussiste una situazione di controllo (ad essa   stata data attuazione, peraltro, con il gi  citato d.m. n.217/2002, prevedendo che la valutazione della sussistenza del controllo sia rimessa ad un potere della Banca d'Italia, introdotto *ex novo* dal regolamento e privo di ogni regola o criterio di

esercizio). L'art. 6, comma 5 *bis* del d.lgs. n. 153/99, come modificato dall'art. 11 della legge n. 448/2001, prevede infatti che: *"una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo, nelle forme indicate dall'articolo 6, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 153 o comunque sia esso determinato, faccia capo, direttamente o indirettamente, a più fondazioni in qualunque modo o comunque esso sia determinato"*. Il controllo si verificherebbe, dunque, sia nelle forme indicate dall'art. 6, sia *"comunque esso sia determinato"*: ma tale formula è così generica e indeterminata da rendere incerto in radice l'assetto della banca partecipata e non consente al soggetto detentore della partecipazione di sapere quando e a quali condizioni sussiste una situazione di controllo. Quanto all'affermazione finale dell'atto di costituzione della Presidenza del Consiglio, secondo la quale l'inserimento della generica e indeterminata formula *"in qualunque modo o comunque sia esso determinato"* sarebbe stato necessitato dall'eccessivo *"formalismo"* del nostro *"ambiente giuridico"* e al fine di evitare *"espedienti astuti poggiati su letture cavillose delle norme"*, occorre rilevare - a parte ogni considerazione, che risulterebbe tediosa a codesta Ecc.ma Corte, in ordine alla strettissima e universalmente riconosciuta connessione fra rispetto della forma e garanzia della libertà - come di tali astuti espedienti e letture cavillose si sia reso protagonista proprio il Ministero dell'economia e delle finanze, che nel d.m. n.217/2002 con il quale ha dato attuazione all'art.11 della legge n.448/2001 ha specificato, all'art.7, la già illegittima disciplina del controllo di cui al comma 10 dello stesso articolo, non solo richiamando gli articoli 22 e 23 del TU bancario e attribuendo un potere di vigilanza non previsto da alcuna norma primaria alla Banca d'Italia, ma soprattutto prevedendo che il controllo sussista se fa capo *"direttamente o indirettamente, in qualunque modo, a più fondazioni, anche se non siano legate da accordi"*. L'indeterminatezza degli avverbi e delle locuzioni è tale da non consentire, anche qui, in alcun modo il riconoscimento e la consapevolezza preventiva delle condizioni in conseguenza delle quali sussiste il controllo. E' evidente l'irragionevolezza delle disposizioni in questione, che non solo introducono una disciplina speciale del controllo rispetto a quella dettata dal codice civile, ma spingono tale *"specialità"* sino a rendere irriconoscibile l'istituto del controllo e a lasciare un enorme spazio di decisione all'autorità chiamata a verificarne la sussistenza. La mera lettura della norma in questione consente, poi, di confutare la tesi della Presidenza del Consiglio che, nel tentativo di fornire alla norma una parvenza di ragionevolezza, sostiene che essa non consentirebbe di ritenere sussistente il controllo in mancanza di intesa o accordo: la norma prevede espressamente, infatti, che il controllo si verifichi anche nel caso in cui le fondazioni non siano legate da accordi. In virtù della norma sopra riportata, quindi, il controllo si verificherebbe anche quando fra più fondazioni, eventualmente titolari di partecipazioni in una banca, non sussistesse alcun accordo, apportando così una profonda modifica

all'istituto del controllo quale disciplinato dal codice civile, introducendo una sorta di controllo "oggettivo" e "passivo", che fa capo a soggetti i quali non hanno volontà (né consapevolezza) di controllare e non hanno stretto alcun accordo al fine di realizzare una situazione di controllo. E' quindi fondato il dubbio di costituzionalità prospettato nell'ordinanza di rimessione in relazione ad una "presunzione" di controllo nei confronti della quale le fondazioni non avrebbero alcuno strumento di difesa, perché basterebbe l'acquisto di azioni di una banca da parte di una di esse per porre la fondazione che già disponesse di una quota delle stesse azioni in quella condizione di controllo "comunque determinato": a prescindere dalla volontà e dalla stessa consapevolezza del soggetto "controllante". Una disciplina così generica e indeterminata del controllo consentirebbe, inoltre, alle autorità di vigilanza, di determinare una soglia del controllo anche molto bassa, ponendo quindi condizioni assai più restrittive di quelle previste in generale dal codice civile e comunque anche dall'art.6 del d.lgs. n.153/99 prima della novella dell'art.11 della legge n.448/2001. La rilevanza della questione per la Fondazione Monte dei Paschi di Siena è evidente, in quanto la Fondazione ha predisposto e sta realizzando un programma volto alla perdita del controllo sulla banca conferitaria entro il 15 giugno 2003, consistente nella conversione in azioni privilegiate di un numero di azioni ordinarie tale da consentire che la partecipazione scenda al 49% e nelle modifiche dello statuto della banca MPS, in ragione delle quali la Fondazione non dispone più della maggioranza dei voti in assemblea, né dispone della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione della banca, né potrà modificare da sola lo statuto della banca, richiedendosi per tali modifiche la maggioranza qualificata del 60% in assemblea straordinaria. Tale programma è stato comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze che, in data 14 maggio 2003, ha autorizzato la Fondazione a procedere all'esecuzione del programma, riconoscendo che la Fondazione perderà il controllo di diritto ed eviterà la presunzione di influenza dominante, ma ribadendo che "l'eventuale esistenza di situazioni di controllo dovrà essere verificata alla luce della legislazione vigente e delle relative norme di attuazione". La Fondazione potrebbe trovarsi quindi nella situazione di essersi uniformata all'obbligo di dismissione previsto dalla legge, nella data prevista dalla legge, ma di poter tuttavia essere ancora sottoposta ad ulteriori e più stringenti condizioni, introdotte per l'appunto dall'11 comma 10 della legge n.448/2001 e dal regolamento di attuazione n.217/2002.

La Fondazione Monte dei Paschi di Siena era ed è quindi, al contrario di quanto sostiene la Presidenza del Consiglio, pienamente legittimata ad adire il giudice amministrativo in relazione alla norma del regolamento che riproduce la norma dell'art.6, comma 5bis introdotta con l'art.11, comma 10 della legge n.448/2001, anche perché la legge prevede che, ove non si provveda alla dismissione del controllo entro il 15 giugno 2003, l'Autorità di vigilanza possa adottare gravi

provvedimenti sanzionatori, che potrebbero giungere sino al commissariamento della fondazione: e non a caso il giudice amministrativo ha disposto la sospensione cautelare dell'art.7 del d.m. n.217/2002 in attesa del giudizio di codesta Ecc.ma Corte sulla questione di legittimità costituzionale dell'art.6 comma 5 bis cui quell'art.7 dà attuazione. La nuova disciplina del controllo è quindi, al contrario di quanto afferma la Presidenza del Consiglio, tutt'altro che "marginale" e comporta una irragionevole differenziazione delle condizioni di sussistenza del controllo e una gravissima compressione dell'autonomia costituzionalmente garantita della fondazione quale soggetto di diritto privato, dotato di piena autonomia statutaria e gestionale.

CONCLUSIONI

Si insiste per le conclusioni già rassegnate nella memoria di costituzione e si chiede quindi che l'Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art.11, commi 1, primo periodo, 2 e 3 della legge 28 dicembre 2001, n.448 e dell'art.7 comma 1 lett. aa) punto 2 della legge 1 agosto 2002, n.166, per contrasto con gli articoli 2, 3, 18, 41, 117 e 118 comma 4 della Costituzione; dell'art.11, comma 1, ultimo periodo della legge n.448/2001 per contrasto con gli articoli 70 e 117 della Costituzione; dell'art.11, comma 7 della legge n.448/2001 per contrasto con gli articoli 2, 3, 18 e 22 della Costituzione; dell'art.11, comma 10 della legge n.448/2001 per contrasto con gli articoli 2, 3, 18 e 41 della Costituzione; dell'art.11, comma 14 della legge n.448/2001 per contrasto con gli articoli 2, 3, 18, 41, 117 e 118 comma 4 della Costituzione.

Roma, 19 maggio 2003

Prof. Avv. Pietro Rescigno

Prof. Avv. Luisa Torchia